

L'Inrl analizzerà oggi durante il Consiglio nazionale le proposte del piano formativo 2019

Maggiore controllo nelle pmi

Baresi: il calo dei revisori non favorisce la trasparenza

Formazione al centro dell'attenzione del Consiglio nazionale dell'Istituto che si riunisce oggi a Roma. All'ordine del giorno, tra i punti più rilevanti vi è la sostituzione del consigliere nazionale Gigliotti con Adolfo Santoni, la nomina del nuovo tesoriere dell'Istituto in sostituzione del dimissionario Gianpaolo Pistocchi, la convocazione dell'assemblea dei delegati e determinazione della data e alcune comunicazioni del presidente relative ai rapporti del consiglio nazionale con il parlamento e col ministero degli interni nonché un aggiornamento sulle richieste dell'Inrl all'Antitrust in riferimento al corso degli enti locali per l'anno 2018. Ed infine la discussione delle proposte e del programma di formazione per il 2019 da parte del responsabile della formazione, il vice segretario **Ciro Monetta**.

Riguardo all'attività istituzionale dell'Istituto, poi, forte attenzione viene rivolta alla consulenza professionale nei confronti delle Pmi. Oggi più di ieri, infatti, i sempre più delicati equilibri tra il mondo produttivo delle imprese e l'economia del sistema-paese, dipendono da una rigorosa gestione contabile: è quanto da tempo sostiene il vertice dell'Inrl che infatti per voce del presidente **Virgilio Baresi** rilancia "Se è vero come è vero, stando ai dati Prometeia dello scorso anno, che le piccole e medie imprese rappresentano il 92% delle aziende attive nel nostro paese, che impiegano l'82% dei lavoratori con un fatturato complessivo che si aggira sui 2 mila miliardi

di euro, le Pmi rappresentano il tratto produttivo vitale per la nostra economia e la sua salvaguardia equivale ad una tutela estesa a tutto il sistema-paese. Ribadiamo che l'aver ridotto il raggio d'azione dei revisori legali nelle srl significa aver svilito i buoni propositi iniziali dell'esecutivo, che proprio con la riforma delle crisi d'impresa mirava a ristabilire trasparenza e una sana gestione dei bilanci. Ci adopereremo per rilanciare la valenza del rigore contabile, anche in ambito pubblico, perché solo così avremo fatto gli interessi della collettività". Da qui l'impegno dei vertici dell'Istituto a mantenere proficue relazioni con gli interlocutori istituzionali.

Il controllo interno di qualità nell'attività di revisione legale.

La normativa che regola l'attività di revisione legale ha posto delle condizioni operative ben più rigide rispetto al recente passato ed è bene che un professionista valuti al meglio tali condizioni. Il revisore legale o la società di revisione legale, infatti, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve documentare il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività, l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli; e ancora, la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse ne-



Un'immagine di un recente consiglio nazionale Inrl nella sede di Roma

cessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione. Nel caso di società di revisione legale, va accertata l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale. Riguardo poi all'attività professionale, la norma stabilisce che il revisore si debba dotare di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità e di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo contabile e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi di controllo interno della qualità sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale. In oltre il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole si-

curezza che i suoi dipendenti, nonché tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente all'attività di revisione legale dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l'incarico. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate anche per conseguire una ragionevole sicurezza che l'esternalizzazione di attività di revisione non sia effettuata in modo tale da compromettere l'efficacia del suo controllo interno della qualità. Secondo quanto dettato dalla norma, poi, la esternalizzazione di attività di revisione non influisce sulla responsabilità del revisore legale o della società di revisione legale nei confronti dell'ente sottoposto a revisione. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la sua indipendenza. Inoltre

il revisore legale stabilisce un sistema di controllo interno della qualità configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il sistema di controllo interno della qualità comprende direttive e procedure adeguate per garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento dell'attività per organizzare la struttura del fascicolo di revisione, nonché per la formazione, il monitoraggio e il riesame del lavoro di coloro che partecipano direttamente alla revisione. Infine, il revisore legale o la società di revisione legale effettua annualmente una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno della qualità stabilito in applicazione del decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. Viene poi conservata la documentazione dei risultati di tale valutazione e degli interventi individuati per superare le eventuali carenze rilevate.

© Riproduzione riservata

Guida a cura di
INRL
(Istituto Nazionale Revisori Legali)

Sede legale: Via Longoni, 2 / 20159 Milano
Sede amministrativa:
Piazza della Rotonda, 70 - 00186 Roma
Ufficio di Rappresentanza:
Rue de l'Industrie, 42 - Bruxelles
email: segreteria@revisori.it
www.revisori.it

REVISORI NEWS

Nuovi principi contabili pubblici fino a settembre

Nei giorni scorsi L'International auditing and assurance standards board (Iaasb) ha pubblicato un documento sulla revisione contabile delle imprese meno complesse: si tratta dell'«Audits of less complex entities: exploring possible options to address the challenges in applying the international standards on auditing (Isas)», che rimarrà in consultazione fino al prossimo 12 settembre. Si tratta di un utile strumento a disposizione dei professionisti per comprendere al meglio l'utilizzo degli Isa nelle revisioni contabili per modelli semplificati di imprese, con dettagliata esposizione di opinioni e proposte sulle possibili misure da adottare. Nello specifico vengono illustrate alcune considerazioni per capire se sia auspicabile e necessaria l'elaborazione di uno standard a sé stante che disciplini la revisione contabile delle imprese meno complesse o se, al contrario

sia preferibile avviare una modifica dei principi internazionali Isa per renderli più scalabili.

Piani di risanamento, serve l'iscrizione all'albo

Secondo quanto disposto dal «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza», emanato in attuazione della legge 155/2017, il professionista indipendente incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento, ristrutturazione dei debiti o concordato preventivo, deve essere iscritto al Registro dei revisori legali e all'Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza secondo quanto dettato dal decreto 14/2019. Inoltre l'attestatore, che secondo le nuove disposizioni di legge è stato denominato «professionista indipendente», deve essere nominato dal debitore e deve avere titolarità in base alle due iscrizioni previste, inoltre non

deve essere legato all'impresa, e neppure ad altre parti interessate all'operazione di risanamento o ristrutturazione, da rapporti di natura personale o professionale. Infine deve essere in possesso dei requisiti previsti, per i sindaci delle società di capitali. Viene altresì stabilito che il professionista, e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale, non devono aver prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro autonomo o subordinato in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di gestione e controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

La Corte dei conti boccia i bilanci di Roma

La Corte dei conti ha di fatto bocciato la gestione dei conti del comune di Roma nel periodo compreso tra l'anno 2008 e il 2017 esprimendo ufficialmente un

«giudizio non positivo». I giudici della massimo organo di magistratura contabile si sono pronunciati sulla gestione finanziaria e contabile del Campidoglio degli ultimi otto anni d'esercizio e nella relazione hanno evidenziato «numeroso problematiche rilevate, che hanno posto in evidenza la non completa trasparenza delle scritture e reso difficile il collegamento di debiti e crediti». Tra queste, «nella fase di impostazione della gestione commissariale» anche «l'erogazione di finanziamenti straordinari in favore della gestione ordinaria, sottoscrivendo a sua volta operazioni di indebitamento finalizzate a rimpinguare la massa attiva unitamente a contribuzioni statali annue straordinarie nonché al gettito di appositi tributi di scopo comunali quali l'addizionale commissariale sui diritti d'imbarco dei passeggeri in partenza dagli aeroporti di Roma e l'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef».

© Riproduzione riservata